



COPIA

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N.43

Registro Deliberazioni

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-
COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).**

Il giorno 25 settembre 2014 alle ore 9,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **straordinaria** di prima convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
			CONVERTINI Oronzo		A
CISTERNINO Gianluca Giacomo	P		LOPARCO Vito		A
ZACCARIA Giuseppe	P		CLARIZIO Saverio	P	
MASELLA Francesco	P		ZIZZI Tonio	P	
ANGLANI Gregorio	P		COLUCCI Giuseppe	P	
LEGROTTagLIE Antonio	P		ROSATO Giacomo	P	
NEGLIA Grazia	P		PAGNELLI Antonio	P	
ANGELINI Giacomo	P		CASTELLANETA Emma	P	
NAPOLETANO Vito	P		FANELLI Vittorio		A
SCIANARO Antonio	P		AMATI Luana		A
DI GERONIMO Biagio	P		DE CAROLIS Donato	P	
ALBANESE Luigia	P		BIANCHI Vito		A
PERRINI Ernesto	P				

Presiede la seduta Gianluca Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)-componente della IUC (imposta unica comunale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTI i c. da 639 a 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il c. 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i c. 659 e 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il c. 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal c. 702 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Settore risorse, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 151, c. 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

VISTO l'allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Settore risorse;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, c. 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il verbale della Comm.ne consiliare permanente risorse n. 2 del 17 settembre 2014 nel quale si è approvato l'OdG di cui all'oggetto della presente delibera;

Si invita, pertanto, il C.C. a voler deliberare in merito all'oggetto della presente delibera;

Intervengono i Consiglieri: Castellaneta per chiedere e ricevere chiarimenti alla dott.ssa Ruggiero

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione della seduta in corso di redazione.

Il Consigliere Zaccaria dà lettura del proprio emendamento così come il Consigliere Rosato (entrambi allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante);

Il Presidente pone in votazione l'emendamento di Rosato, che per appello nominale, viene accolto all'unanimità dei 19 consiglieri presenti e votanti;

Infine il Presidente, pone in votazione l'argomento, così come emendato, che, in seduta pubblica e per alzata di mano, viene approvato all'unanimità dei 19 Consiglieri presenti e votanti;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento ha decorrenza 1° gennaio 2014;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva (ai sensi dell’art. 52, c. 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 446/1997), adempiendo così all’obbligo di invio al MEF (come disposto dal c.15, art. 13 D.L. 6.12.2011 n° 201-conv. l. n. 22.12.2011 n° 214);

Infine il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità, che per alzata di mano, viene approvata all’unanimità dei 19 Consiglieri presenti e votanti.



CITTÀ DI FASANO

Provincia di Brindisi

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 25/09/2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – COMPONENTE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Il Presidente del Consiglio
f.to Gianluca G. Cisternino**

**Il Segretario Generale
f.to dott. Pasquale Greco**

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE ...	8
Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
Art. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	9
Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	9
Art. 5 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	10
Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI	10
Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO	11
Art. 8 - BASE IMPONIBILE	11
Art. 9 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	12
Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	12
Art. 11 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	13
Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
Art. 13 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	13
Art. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	14
Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
Art. 16 - TARIFFA GIORNALIERA	15
Art. 17 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	15
Art. 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI	16
Art. 19 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI	18
Art. 20 - AGEVOLAZIONI	18
Art. 21 - VERSAMENTI	19
Art. 22 - DICHIARAZIONE	20
Art. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	21
Art. 24 - ACCERTAMENTO	22
Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA	22
Art. 26 - SANZIONI ED INTERESSI	23
Art. 27 - RIMBORSI	23
Art. 28 - CONTENZIOSO	24
Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	24
ALLEGATO A	25
ALLEGATO B	26

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fasano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al c. 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Fasano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il Comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, così come previsto dall'art.39, comma 1, della Legge 22.2.1994, n. 146, si rimanda alla delibera di assimilazione del Consiglio Comunale del 29.5.1995, n. 40.

Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell' [allegato B](#) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
5. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, così come previsto dall'art. 39, comma I, della Legge 22.2.1994, n. 146, si rimanda alla delibera di assimilazione del Consiglio Comunale del 29.5.1995, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Fasano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 8 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 647, della L. n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al m² superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al m² inferiore.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al c. 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al c. 1 del presente art.. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al c. 1.

Art. 9 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato I al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 %, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statale, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31 e s.m.i.. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al c. 3.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. L'Amministrazione Provinciale dovrà corrispondere al Comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, nelle more della gestione del servizio rifiuti a livello di ARO.

Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Art. 11 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Sono fatte salve diverse e documentate dichiarazioni dell'utente, con le quali possono essere esclusi dal computo di cui al c. 1:
 - Soggetti residenti a Fasano e domiciliati altrove, con contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, dietro presentazione di contratto di locazione e/o altra documentazione probante il domicilio fuori sede (p. es. assegnazione di alloggio di servizio per i militari);
 - Studenti residenti a Fasano, fuori sede per almeno 6 mesi, dietro presentazione di contratto di locazione e/o altra documentazione probante il domicilio fuori sede;
 - Soggetti residenti a Fasano, degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno.

3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. In analogia alla disciplina valida ai fini IMU, si considera pertinenza dell'abitazione principale soltanto una unità immobiliare per ognuna delle categorie C2, C6 e C7. Qualora il contribuente possieda più immobile per ognuna delle categorie C2, C6 e C7, viene considerata pertinenza, salvo quanto diversamente dichiarato dal contribuente, l'immobile avente la superficie maggiore.
5. Alle unità immobiliari definite "pertinenza" dell'abitazione principale, ai sensi del precedente comma 4), si applica la sola quota fissa della tariffa corrispondente al nucleo familiare di riferimento.
6. Per le eventuali pertinenze successive alla prima, si applica la tariffa, nelle sue quote fissa e variabile, calcolata su un solo occupante.
7. Per le utenze domestiche appartenenti a soggetti residenti nel Comune, ma diverse dall'abitazione principale, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di residenza **o, se più favorevole, il criterio di un occupante ogni 25 m².**
8. Agli immobili di categoria C2, C6 e C7, in presenza di una utenza domestica di cui al precedente comma 7, si applica la disciplina di cui ai commi 4, 5 e 6.
9. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 25 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) o, in alternativa, quello documentato/certificato annualmente dall'utente
10. Resta ferma la possibilità per il Comune di Fasano applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che scaturisce dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di Fasano di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
14. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell' allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Detto dato è desumibile dal certificato di iscrizione alla CC.I.AA. e/o delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; Quando l'attività non risulti iscritta alla CC.I.AA. e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Si applica la tariffa relativa alla categoria prevalente con riserva di verificare l'effettiva destinazione d'uso delle aree e dei locali occupati/condotti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, come risultante dalla planimetria allegata alla dichiarazione presentata.
6. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale, va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 17 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, come riportati nel precedente art. 5, c. 3
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ossia locali nei quali non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fermo restando che il periodo di esenzione di intende limitato all'intervallo temporale di effettivo mancato utilizzo del locale o dell'alloggio;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o i fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzabili;
 - f) gli edifici destinati al culto;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
1. Le circostanze di cui al c. precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Dette circostanze, indicate nella dichiarazione originaria o di variazione vanno presentate annualmente per confermare l'esistenza delle stesse. Per quanto attiene alla dimostrazione della circostanza per la quale gli immobili, adibiti a civile abitazione, sono privi di contratti attivi di fornitura di pubblici servizi a rete (come riportati nel precedente art. 7, comma 4), l'utente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
 2. Per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni e pertinenze che risultano essere prive del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, il tributo è dovuto e, la tariffa di riferimento è quella relativa ai magazzini senza vendita diretta di cui al D.P.R. n.158/1999.
 3. Se, per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del predente comma 1, è attivo almeno uno dei pubblici servizi a rete (come riportati nel precedente art. 2, comma 3), il tributo è dovuto con la riduzione di cui all'art.18, c. 5 lett. b), del presente regolamento.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente art., lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Cod.Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le condizioni di cui al comma precedente, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al soggetto gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore Risorse del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorreranno gli eventuali effetti sul tributo.
5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
7. Ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di sei mesi continuativi o quattro giorni per settimana. In assenza di autorizzazione stagionale l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
8. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
9. Sono previste riduzioni tariffarie pari al 40% per utenze produttrici di frazione organica in quantità considerevole (abitazione-attività di ristorazione in genere) che utilizzeranno i composte consentendo il mancato ritiro e smaltimento di tali rifiuti.

L'utente interessato è possibilitato a farlo (disponibilità di giardino di almeno 50 mq.). Dovrà fare richiesta al Concessionario del servizio di igiene urbana che ne controllerà ed attesterà il buon esito, comunicando gli estremi al Gestore dei tributi per conseguente emissione cartella sgravata. Lo sgravio sarà applicabile a decorrere da gennaio 2015 con calcoli di ratei per coloro che faranno richiesta oltre tale data.
10. La riduzione di cui al presente articolo si applica secondo i principi di cui al comma 6.
11. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, viene applicata solamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 19 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate (Autocarrozzerie, Verniciatura, Galvanotecnici, Fonderie, Falegnamerie, Macellerie, Autofficine, Gommisti, Tipografie, Lavanderie, Tintorie, Officine di Carpenteria metallica, Elettrauto, Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978), o similari), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 40%. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri fra le attività ricomprese in quelle precedentemente elencate, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali – quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 20 – AGEVOLAZIONI

1. L'Ente può autorizzare agevolazioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 23, con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Per l'anno 2014, possono usufruire di una riduzione sul tributo da versare per l'intero anno, i contribuenti che dimostrano di avere una dichiarazione ISEE, per l'intero nucleo familiare occupante l'immobile di residenza e relative pertinenze, fino ad € 15.000,00, secondo i seguenti scaglioni:

REDDITO COMPLESSIVO ISEE:
da € 0 a €12.000 abbattimento totale sull'ultima rata
da €. 12.000,01 a €. 15.000 abbattimento di €. 150,00 fino a concorrenza del saldo

Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sul tributo da corrispondere sull'abitazione principale e relative pertinenze. Per il solo anno 2014 la riduzione di che trattasi si applica solo ed esclusivamente sulle rate di saldo (3^a e 4^a rata) e non già su quelle di acconto, fino a

concorrenza degli importi come sopra dettagliati. La richiamata riduzione, per il solo anno 2014, non dà diritto ad eventuale rimborso se la quota della stessa eccede l'importo del saldo (3^a e 4^a rata) dovuto per l'anno 2014.

4. Possono usufruire di una riduzione sul tributo da versare per l'intero anno, i contribuenti che, oltre a beneficiare della riduzione del tributo in quanto unico occupante (come da anagrafe comunale), dell'immobile di residenza, siano in possesso di una dichiarazione ISEE, fino ad € 15.000,00, secondo i seguenti scaglioni:

REDDITO COMPLESSIVO ISEE:
da €. 0 a €.12.000 abbattimento totale sull'ultima rata
da €. 12.000,01 a €. 15.000 abbattimento di €. 75,00 fino a concorrenza del saldo

Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sul tributo da corrispondere sull'abitazione principale e relative pertinenze. Per il solo anno 2014 la riduzione di che trattasi si applica solo ed esclusivamente sulle ultime due rate (3^a e 4^a) e non già su quelle di acconto, fino a concorrenza degli importi come sopra dettagliati. La richiamata riduzione, per il solo anno 2014, non dà diritto ad eventuale rimborso se la quota della stessa eccede l'importo del saldo dovuto per l'anno 2014.

5. Le dichiarazioni ISEE da rendere per usufruire delle riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono quelle relative ai redditi dell'anno precedente a quello di tassazione.
6. Sulla base delle istanze acquisite nei termini sarà predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine crescente dei valori dell'ISEE.
7. Le riduzioni dei commi 4 e 5 saranno accordate fino alla concorrenza dell'importo previsto secondo le modalità dell'art. 5, comma 1, lettera d) del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni con la Legge n.124 del 28/10/2013 ed iscritto in bilancio a tal fine.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono accordate, previa presentazione della dichiarazione con attestazione del valore ISEE per l'anno di riferimento. Le richiamate riduzioni hanno validità limitatamente all'anno per le quali è stata presentata la dichiarazione.

Art. 21 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) con il codice tributo 3944.
2. Per l'anno 2014, sono stabilite n. 2 rate di acconto, nella misura del 50% del dovuto TARES 2013, e nello specifico:
 - I rata con scadenza il giorno 30 giugno, per un importo pari al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;
 - Il rata con scadenza il giorno 30 settembre, per un importo pari al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale.Il numero e le rate di scadenza per il saldo TARI 2014 sarà stabilito con apposita delibera di C.C..
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto, rapportato all'anno, non sia superiore ad € 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

Art. 22 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - il numero ed i dati degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - la tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto;
 - le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
 - i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
3. Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari, saranno direttamente applicate dall'ufficio e, per le stesse, non vi è l'obbligo dichiarativo. I residenti sono tenuti, invece, a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.
4. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo sull'apposito modulo approvato con Determinazione del dirigente del Settore Risorse.
5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al c. precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
 - i) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e degli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
 - l'indirizzo P.E.C..
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali preposti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24 - ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di segreto militare o di immunità, in cui l'accesso ai locali è sostituito dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Cod.Civ.. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari almeno all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito di notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall'Ente, se non diversamente disciplinato.
7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione, commisurata all'entità del debito complessivo e sino ad un massimo di 72 rate mensili, oltre agli interessi legali correnti. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad € 50. L'utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (vd. D.L. n. 69/2013).
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 26 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal c. 1 dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 €.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 €.
4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di € 100,00 fino ad un massimo di quattro unità immobiliari. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 nonché di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011.
8. La sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta (Ravvedimento Operoso), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 471/97.

Art. 27 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 22, c. 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 17, c. 5, del presente regolamento.

Art. 28 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;


- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.09.2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 11.09.2014

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 11.09.2014

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 25.09.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è **ripubblicata** all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **13/02/2015**

Fasano, 13/02/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco